

GIURISPRUDENZA CASA**ASSEMBLEA CONDOMINIALE,
CONOSCENZA DELIBERAZIONI**

Intervento chiarificatore della Cassazione (sent. n. 16081/16, inedita) a proposito della conoscenza delle deliberazioni ai fini del termine per le impugnazioni. «La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condòmino non è idonea», hanno detto i giudici, «a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 cod. civ., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., che postula il recapito all'indirizzo del condòmino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma, eventualmente, a quella di proposizione dell'opposizione, dovendo la documentazione restare depositata fino alla data di scadenza di cui all'art. 641 c.p.c.».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

